

N. 15041/12 RGNR
N. 4389/14 R. Dibattimento

N 17905/Reg. Sent.
14



TRIBUNALE DI NAPOLI
4ª SEZIONE PENALE


APPELLO/RICORSO

Il _____

Da _____

Comunicato _____

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

16/12/14 

Avviso deposito al P.G. _____

Avviso deposito all'imputato _____

DIVENUTA IRREVOCABILE IL _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE MONOCRATICO

Dott.ssa ROSSELLA TAMMARO

Alla pubblica udienza del **16.12.2014** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA CONTESTUALE
nella causa a carico di

nato a _____

Libero presente

Imputato di

Vedere foglio allegato

CONCLUSIONI:

PM: condanna alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione.

Difesa: assoluzione per mancanza dell'elemento psicologico; in subordine, concessione generiche equivalenti, minimo edittale.

c.p.p

nato a [redacted] ivi residente in via [redacted]

ex art. 161

Difeso d'ufficio dall'avv. [redacted]

con studio in Napoli via [redacted] tel. [redacted]

reato p. e p. dall'art. 47 ter c. 8 L. 26.7.1975 n. 354 in rel. all'art. 385 c.p. perché, in qualità di condannato, essendo in stato di detenzione nell'abitazione sita in via [redacted] nr. 30 per il provvedimento n. 416-2012 emesso dall' Ufficio di Sorveglianza di [redacted] in data 01.03.2012 (con il permesso di uscire dalle ore 10,30 alle ore 12,00 esclusivamente per sovvenire a proprie esigenze primarie di vita), se ne allontanava senza giustificato motivo.

In Napoli il 26.03.2012 ore 10,40.

Recidiva reiterata.

FATTO E DIRITTO

L'imputato *[nome]* veniva assolto dal reato a lui ascritto.

In particolare, le dichiarazioni rese dal teste *[nome]*, dei CC, chiarivano innanzitutto che il *[nome]* – legittimamente ristretto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare – era destinatario di un provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Pescara che gli consentiva di uscire dal domicilio per provvedere alle proprie esigenze primarie di vita per 1,30 ore al giorno (dalle ore 10,30 alle 12,00).

Ciò premesso, alle ore 10,40 del 26.03.2012, l'imputato veniva controllato mentre si trovava insieme al fratello a bordo di un ciclomotore, a suo dire intento a recarsi presso una struttura clinica per prenotare esami diagnostici per il padre *[nome]* e senza aver previamente avvisato l'autorità preposta alla sorveglianza.

Orbene, si osserva che il *[nome]* beneficiava di un permesso di allontanarsi in orari determinati per le proprie esigenze di vita; circostanza che non può incidere sull'integrazione del reato a lui contestato.

Ed invero, l'attento esame del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara chiarisce innanzitutto come l'obbligo del preventivo avviso fosse stato prescritto esclusivamente in relazione ad eventuali allontanamenti dal domicilio esorbitanti dall'orario ordinariamente previsto e connessi a specifici motivi di tipo sanitario.

Quanto poi alla pretesa mancanza di giustificazione dell'allontanamento, in relazione al tipo di esigenze da soddisfare in luogo esterno al domicilio, si ritiene che – in assenza di più puntuali specificazioni contenute nell'ordinanza che ammetteva il *[nome]* al beneficio – possa senz'altro ritenersi verosimile la ricostruzione offerta dall'imputato in sede di esame dibattimentale, ovvero la convinzione dello stesso di poter legittimamente uscire nel rispetto dei limiti orari anche per motivazioni come quelle in fatto ricorrenti.

Del resto, la difesa produceva ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Napoli che, in epoca di poco successiva al controllo di cui alla presente imputazione, specificava le prescrizioni connesse alla detenzione domiciliare in atto, specificando che il permesso ordinario di allontanarsi dal domicilio in orario mattutino doveva intendersi connesso ad "esigenze di vita quotidiana". In tal modo, non solo non disponeva alcuna forma di aggravamento per la condotta oggi sub iudice, ma precisava le prescrizioni da osservare

in senso più chiaro e certamente ispirato ad un più evidente favor nei confronti del detenuto.

Tutto ciò premesso, essendo emerso che il [redacted] si allontanava dal domicilio nell'orario a lui consentito e comunque esponendo motivazioni di natura familiare, assolutamente compatibili con il luogo in cui veniva sorpreso dai verbalizzanti, lo stesso può senz'altro essere mandato assolto dal reato a lui ascritto, quantomeno ai sensi e nei termini di cui al capoverso dell'art. 530 cpp, non apparendo adeguatamente dimostrata la sussistenza della contestata evasione.

PQM

Il Giudice, letto l'art 530 cpv cpp, assolve l'imputato [redacted] dal reato a lui ascritto perchè il fatto non sussiste.

Napoli, 16.12.2014

Il Giudice

(dott.ssa Rossella Tammaro)

